

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 2615/2000 della Commissione del 30 novembre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli .....	1
Regolamento (CE) n. 2616/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali .....	3
Regolamento (CE) n. 2617/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali .....	6
Regolamento (CE) n. 2618/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare .....	8
Regolamento (CE) n. 2619/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie .....	10
Regolamento (CE) n. 2620/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera .....	12
Regolamento (CE) n. 2621/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie .....	14
Regolamento (CE) n. 2622/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera .....	16
Regolamento (CE) n. 2623/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione .....	18
Regolamento (CE) n. 2624/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali .....	21

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2625/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	24
Regolamento (CE) n. 2626/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto .....	26
Regolamento (CE) n. 2627/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali .....	28
Regolamento (CE) n. 2628/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso .....	30
Regolamento (CE) n. 2629/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali .....	33
★ <b>Regolamento (CE) n. 2630/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti dalla Comunità europea verso Bahrein, Haiti, Honduras, Libia, Namibia, Qatar, Uzbekistan e Città del Vaticano <sup>(1)</sup> .....</b>	35
★ <b>Regolamento (CE) n. 2631/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo .....</b>	36
Regolamento (CE) n. 2632/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	38
Regolamento (CE) n. 2633/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	41
Regolamento (CE) n. 2634/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina .....	43
Regolamento (CE) n. 2635/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato .....	44
Regolamento (CE) n. 2636/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso .....	48
Regolamento (CE) n. 2637/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto .....	49
Regolamento (CE) n. 2638/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000 .....	51
Regolamento (CE) n. 2639/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000 .....	52
Regolamento (CE) n. 2640/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000 .....	53

Regolamento (CE) n. 2641/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000 .....	54
Regolamento (CE) n. 2642/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 .....	55
Regolamento (CE) n. 2643/2000 della Commissione, del 30 novembre 2000, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli .....	56
* <b>Direttiva 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA) <sup>(1)</sup></b> .....	57

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

### Consiglio

2000/746/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2000, che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto** .....
- 61

2000/747/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 27 novembre 2000, che modifica l'articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto** .....
- 63

### Commissione

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

2000/748/CE:

- \* **Decisione n. 177, del 5 ottobre 1999, relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B) <sup>(1)</sup>** .....
- 65

2000/749/CE:

- \* **Decisione n. 178, del 9 dicembre 1999, relativa all'interpretazione dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72** .....
- 71

### Rettifiche

- \* **Rettifica del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999)** .....
- 72

- \* **Rettifica della direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto (GU L 269 del 21.10.2000)** .....
- 72

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 2615/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2000**  
**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di**  
**entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	105,3
	204	112,9
	999	109,1
0707 00 05	624	195,0
	999	195,0
0709 90 70	052	81,7
	999	81,7
0805 20 10	204	73,6
	999	73,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	63,4
	999	63,4
	0805 30 10	74,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	600	60,4
	999	67,3
	052	76,5
	400	84,1
	404	89,1
0808 20 50	999	83,2
	052	77,1
	064	58,5
	400	90,8
	720	129,7
	999	89,0

(<sup>1</sup>) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2616/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2000**  
**che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1766/92, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entrano in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili per la borsa di riferimento, indicata nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1249/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

<sup>(4)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

## ALLEGATO I

## Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione per via terrestre, fluviale o marittima in provenienza dai porti mediterranei, dai porti del Mar Nero o dai porti del Mar Baltico (in EUR/t)	Dazi all'importazione per via aerea o per via marittima in provenienza da altri porti <sup>(2)</sup> (in EUR/t)
1001 10 00	Frismento (grano) duro di qualità elevata	0,00	0,00
	di qualità media <sup>(1)</sup>	0,00	0,00
1001 90 91	Frismento (grano) tenero destinato alla semina	0,00	0,00
1001 90 99	Frismento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina <sup>(3)</sup>	0,00	0,00
	di qualità media	13,07	3,07
	di bassa qualità	43,73	33,73
1002 00 00	Segala	32,45	22,45
1003 00 10	Orzo destinato alla semina	32,45	22,45
1003 00 90	Orzo diverso dall'orzo destinato alla semina <sup>(3)</sup>	32,45	22,45
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	63,56	53,56
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina <sup>(3)</sup>	63,56	53,56
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	32,45	22,45

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro che non soddisfa i requisiti della qualità minima per il grano duro di qualità media, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1249/96, il dazio applicabile è quello fissato per il frumento (grano) tenero di bassa qualità.

<sup>(2)</sup> Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Svezia, in Finlandia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

<sup>(3)</sup> L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 o 8 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1249/96.

## ALLEGATO II

## Elementi di calcolo dei dazi

(periodo dal 15.11.2000 al 29.11.2000)

1. Medie delle due settimane precedenti il giorno della fissazione:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Kansas-City	Chicago	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2. 14 %	HRW2. 11,5 %	SRW2	YC3	HAD2	qualità media (*)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	137,54	134,09	110,40	96,84	194,85 (**)	184,85 (**)	120,12 (**)
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	18,33	11,36	5,09	—	—	—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	29,58	—	—	—	—	—	—

(\*) Premio negativo di importo pari a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(\*\*) Fob Grandi Laghi.

2. Trasporto/costi: Golfo del Messico — Rotterdam: 18,50 EUR/t; Grandi Laghi — Rotterdam: 31,42 EUR/t.

3. Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)  
0,00 EUR/t (SRW2).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2617/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2000**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di  
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare <sup>(5)</sup> prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	27,00
1003 00 90 9000	0,00
1004 00 00 9400	30,00
1005 90 00 9000	30,00
1006 30 92 9100	185,00
1006 30 92 9900	185,00
1006 30 94 9100	185,00
1006 30 94 9900	185,00
1006 30 96 9100	185,00
1006 30 96 9900	185,00
1006 30 98 9100	185,00
1006 30 98 9900	185,00
1006 30 65 9900	185,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	30,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 20 10 9200	39,28
1102 20 10 9400	33,67
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	0,00
1103 11 10 9200	0,00
1103 11 90 9200	0,00
1103 13 10 9100	50,51
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	63,34
1104 21 50 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2618/2000 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2394/2000 <sup>(4)</sup>. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 12.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	21,00	21,00	21,00	25,00
Orzo (1003 00 90)	21,00	21,00	21,00	25,00
Granturco (1005 90 00)	36,00	36,00	36,00	39,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	21,00	21,00	21,00	25,00
Avena (1004 00 00)	36,00	36,00	—	—

**REGOLAMENTO (CE) N. 2619/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2000**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2393/2000 <sup>(4)</sup>. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigiona-

mento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	17,00
Orzo	(1003 00 90)	17,00
Granturco	(1005 90 00)	33,00
Frumento duro	(1001 10 00)	17,00
Avena	(1004 00 00)	33,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2620/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2000**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2404/2000 <sup>(4)</sup>. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per

l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.

<sup>(4)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 27.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

*(EUR/t)*

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto	
		Destinazione	
		Azzorre	Madera
Frumento tenero	(1001 90 99)	17,00	17,00
Orzo	(1003 00 90)	17,00	17,00
Granturco	(1005 90 00)	33,00	33,00
Frumento duro	(1001 10 00)	17,00	17,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2621/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2000**

**che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole  
Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 <sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del

regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	182,00
Rotture di riso (1006 40)	40,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2622/2000 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2000****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 <sup>(4)</sup>, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al

bilancio previsionale di approvvigionamento <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 <sup>(6)</sup>, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

<sup>(5)</sup> GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.

<sup>(6)</sup> GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	182,00	182,00

**REGOLAMENTO (CE) N. 2623/2000 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione <sup>(3)</sup> ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 15 310 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2000 <sup>(5)</sup>. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Fatta salva la quantità di 15 310 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU L 250 del 5.10.2000, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	135,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	169,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	135,00		R02	EUR/t	174,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	135,00		R03	EUR/t	179,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	131,00
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	135,00		A97	EUR/t	174,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	135,00		021 e 023	EUR/t	174,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	135,00	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	169,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	131,00
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	135,00		A97	EUR/t	174,00
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	135,00	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	174,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	135,00		064	EUR/t	131,00
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	131,00
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	135,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	169,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	135,00		R02	EUR/t	174,00
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	135,00		R03	EUR/t	179,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	131,00
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	169,00		A97	EUR/t	174,00
	R02	EUR/t	174,00	1006 30 92 9900	021 e 023	EUR/t	174,00
	R03	EUR/t	179,00		R01	EUR/t	169,00
	064	EUR/t	131,00		A97	EUR/t	174,00
	A97	EUR/t	174,00	1006 30 94 9100	064	EUR/t	131,00
	021 e 023	EUR/t	174,00		R01	EUR/t	169,00
1006 30 61 9900	R01	EUR/t	169,00		R02	EUR/t	174,00
	A97	EUR/t	174,00		R03	EUR/t	179,00
	064	EUR/t	131,00		064	EUR/t	131,00
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	169,00	1006 30 94 9900	A97	EUR/t	174,00
	R02	EUR/t	174,00		021 e 023	EUR/t	174,00
	R03	EUR/t	179,00	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	169,00
	064	EUR/t	131,00		R02	EUR/t	174,00
	A97	EUR/t	174,00		R03	EUR/t	179,00
	021 e 023	EUR/t	174,00		064	EUR/t	131,00
1006 30 63 9900	R01	EUR/t	169,00		A97	EUR/t	174,00
	064	EUR/t	131,00	1006 30 96 9900	021 e 023	EUR/t	174,00
	A97	EUR/t	174,00		R01	EUR/t	169,00
					A97	EUR/t	174,00
					064	EUR/t	131,00
				1006 30 98 9100	021 e 023	EUR/t	174,00
				1006 30 98 9900	—	EUR/t	—
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—

(\*) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per i quantitativi seguenti, ripartiti per destinazione:  
 Destinazione R01: 3 320 t  
 Destinazioni R02, R03: 1 750 t  
 Destinazioni 021 e 023: 440 t  
 Destinazione 064: 9 500 t  
 Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2624/2000 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 2038/1999, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1888/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2038/1999, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento,

esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2038/1999, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2038/1999 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) In virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.<sup>(3)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.<sup>(4)</sup> GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU L 227 del 7.9.2000, pag. 15.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,22 <sup>(2)</sup>
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,22 <sup>(2)</sup>
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	72,62 <sup>(4)</sup>
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3822 <sup>(1)</sup>
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,22 <sup>(2)</sup>
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3822 <sup>(1)</sup>
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3822 <sup>(1)</sup>
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3822 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	38,22 <sup>(2)</sup>
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3822 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(2)</sup> Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

<sup>(3)</sup> L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2625/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2000**  
**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2459/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2610/2000 <sup>(4)</sup>.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2459/2000 modificato, ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2459/2000 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 283 del 9.11.2000, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 301 del 30.11.2000, pag. 72.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,16 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	31,09 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	35,16 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	31,09 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3822
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	38,22
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	38,22
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	38,22
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3822

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2626/2000 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2000****che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato e che stabilisce l'importo dell'anticipo dell'aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 <sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3, 4 e 5,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato; tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/1999 <sup>(5)</sup>. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.

(2) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1554/95, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza effettiva del mercato, appaiano le più favorevoli; per tale determinazione si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee per un prodotto reso cif per un porto dell'Europa del Nord, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a

tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1201/89.

(3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato dal presente regolamento.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, l'importo dell'acconto è pari al prezzo di obiettivo ridotto del prezzo del mercato mondiale, nonché di una riduzione calcolata in base alla formula applicabile in caso di superamento del quantitativo massimo garantito, ma tenendo conto della produzione stimata di cotone non sgranato aumentata del 15%. Il regolamento (CE) n. 1842/2000 della Commissione <sup>(6)</sup> ha fissato il livello della produzione stimata per la campagna 2000/2001. L'applicazione di questo metodo induce a stabilire ai livelli sotto indicati l'importo dell'acconto per Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1554/95, è fissato a 40,889 EUR/100 kg.

2. L'importo dell'acconto sull'aiuto, di cui all'articolo 5 paragrafo 3 bis, primo comma, del regolamento (CE) n. 1554/95, è pari a:

- 39,899 EUR/100 kg per la Spagna,
- 20,871 EUR/100 kg per la Grecia,
- 65,411 EUR/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

<sup>(2)</sup> GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.

<sup>(4)</sup> GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 39.

<sup>(6)</sup> GU L 220 del 31.8.2000, pag. 14.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 2627/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2000**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione.
- (4) Il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura. Nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato.
- (5) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, malto escluso, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

## al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5	6° term. 6
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1002 00 00 9000	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	A00	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1101 00 15 9130	A00	0	-1,28	-2,56	-3,84	-5,12	—	—
1101 00 15 9150	A00	0	-1,18	-2,36	-3,54	-4,72	—	—
1101 00 15 9170	A00	0	-1,09	-2,18	-3,27	-4,36	—	—
1101 00 15 9180	A00	0	-1,02	-2,04	-3,06	-4,08	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9700	A00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	A00	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	A00	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	A00	0	-1,37	-2,74	-4,11	-5,48	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2628/2000 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 <sup>(6)</sup>, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

<sup>(6)</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	39,28	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	42,09
1102 20 10 9400 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	33,67	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	32,27
1102 20 90 9200 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	33,67	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	A00	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	A00	EUR/t	57,01	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	57,01	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	7,02
1103 13 10 9100 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	50,51	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	39,28	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	33,67	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 <sup>(1)</sup>	A00	EUR/t	33,67	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	35,02	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	44,90
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	44,90
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	44,90
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	44,90
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	60,80
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	63,34	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	60,80
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	50,67	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 <sup>(2)</sup>	A00	EUR/t	43,98
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	44,90	1702 30 59 9000 <sup>(2)</sup>	A00	EUR/t	33,67
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	36,48	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	43,98
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	33,67
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	33,67
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	43,98
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	33,67
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	50,67	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	46,09
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	53,84	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	31,99
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	33,67

<sup>(1)</sup> Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2629/2000 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso <sup>(3)</sup>, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali**

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,  
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,  
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,  
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	28,06
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2630/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti dalla Comunità europea verso Bahrein, Haiti, Honduras, Libia, Namibia, Qatar, Uzbekistan e Città del Vaticano**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo con decisione 1999/816/CE della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel mese di gennaio la Commissione europea ha inviato una nota verbale a tutti i paesi non membri dell'OCSE [nonché all'Ungheria e alla Polonia, che non applicano ancora la decisione C(92)39 def. dell'OCSE] col triplice intento di: i) informare tali paesi in merito alla nuova regolamentazione comunitaria; ii) chiedere conferma delle loro rispettive posizioni quali descritte negli allegati dei due regolamenti summenzionati e iii) ottenere una risposta dai paesi che non avevano risposto nel 1994.
- (2) I paesi elencati di seguito hanno risposto e notificato alla Commissione che non intendono ricevere spedizioni dei rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93:
- 1) Bahrein (risposta del 29 febbraio 2000).
  - 2) Haiti (risposta del 1° marzo 2000).
  - 3) Honduras (risposta del 23 marzo 2000).
  - 4) Libia (risposta del 22 febbraio 2000).
  - 5) Namibia (risposta del 20 febbraio 2000).
  - 6) Qatar (risposta del 9 maggio 2000).
  - 7) Uzbekistan (risposta del 6 marzo 2000).

8) Città del Vaticano (risposta del 16 marzo 2000).

- (3) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, le richieste ufficiali di questi paesi sono state notificate il 19 giugno 2000 al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo con decisione 96/350/CE della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (4) Per tener conto della mutata situazione in questi paesi occorre modificare il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio <sup>(5)</sup>, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come segue:

- 1) I seguenti paesi sono aggiunti a quelli elencati nell'allegato A con la dicitura «Tutti i tipi»: «Bahrein, Haiti, Honduras, Libia, Namibia, Qatar, Uzbekistan e Città del Vaticano».
- 2) I seguenti paesi sono cancellati dall'elenco dell'allegato B: «Bahrein, Haiti, Honduras, Namibia, Qatar, Uzbekistan e Città del Vaticano».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Pascal LAMY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

<sup>(3)</sup> GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

<sup>(4)</sup> GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

<sup>(5)</sup> GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2631/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1608/2000 che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2237/2000 <sup>(3)</sup>, dispone di prorogare fino al 30 novembre 2000 l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio, abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999, in attesa che siano messe a punto e adottate le misure esecutive del regolamento suddetto. L'adozione di queste misure di applicazione non sarà completamente messa a punto per il 30 novembre 2000. Occorre pertanto mantenere in vigore, per un breve periodo supplementare, l'applicazione di alcune disposizioni del Consiglio abrogate dall'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (2) Il periodo transitorio supplementare non rimette in causa l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, della parte essenziale della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, poiché i principali elementi degli argomenti contemplati in questi regolamenti sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione già adottati.

(3) Per alcuni argomenti, l'adozione delle misure di applicazione è in fase più avanzata rispetto ad altri. È pertanto opportuno prevedere un periodo transitorio supplementare differenziato secondo gli argomenti.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1608/2000 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 1*

In deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999, le disposizioni indicate nella parte A dell'allegato restano le sole applicabili fino al 31 gennaio 2001, mentre quelle indicate nella parte B dell'allegato restano le sole applicabili fino al 31 marzo 2001.»

2) All'articolo 3, la data del 30 novembre 2000 è sostituita dalla data del 31 marzo 2001.

3) L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 185 del 25.7.2000, pag. 24.

<sup>(3)</sup> GU L 256 del 10.10.2000, pag. 18.

## ALLEGATO

**Parte A**

Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 gennaio 2001

- a) gli articoli 1 e 3 nonché l'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84
- b) il regolamento (CEE) n. 2390/89
- c) gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89
- d) gli articoli 3, 31 e 71 del regolamento (CEE) n. 822/87

**Parte B**

Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 31 marzo 2001

- a) l'articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 823/87
  - b) il regolamento (CEE) n. 2392/89
  - c) l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3895/91
  - d) gli articoli 8, 9 e 11 del regolamento (CEE) n. 2333/92
  - e) l'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 822/87
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 2632/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2000**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 <sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposi-

zioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 <sup>(6)</sup>, autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 55.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501</li> <li>b) nel caso d'esportazione di altre merci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>—</li> <li>15,00</li> </ul>
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97</li> <li>b) nel caso d'esportazione di altre merci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>34,88</li> <li>68,00</li> </ul>
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97</li> <li>b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %</li> <li>c) nel caso d'esportazione di altre merci</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>75,00</li> <li>177,25</li> <li>170,00</li> </ul>

**REGOLAMENTO (CE) N. 2633/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2000**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati  
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 <sup>(4)</sup>, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 2038/1999.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2038/1999, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione

applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.
- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 2038/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2038/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg	
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
Zucchero bianco:	38,22	38,22

**REGOLAMENTO (CE) N. 2634/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2000**  
**concernente il rilascio di titoli di importazione per gli agli originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1104/2000 della Commissione, del 25 maggio 2000, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 <sup>(5)</sup>, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.
- (2) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1104/2000 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 29 maggio 2000 al 31 maggio 2001 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile.
- (3) Tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 27 novembre 2000

superano il quantitativo massimo menzionato nell'allegato di detto regolamento per i mesi di dicembre 2000 e gennaio 2001. Occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande. Di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 28 novembre 2000 e anteriormente al 29 gennaio 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 29 novembre 2000, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 27 novembre 2000 per gli agli di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza dello 0,4454 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 28 novembre 2000 e anteriormente al 29 gennaio 2001 sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 125 del 26.5.2000, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2635/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2000**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso  
esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 <sup>(6)</sup>, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio <sup>(7)</sup>, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(9)</sup>, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.
- (8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

<sup>(7)</sup> GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

<sup>(8)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

<sup>(9)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*  
Erkki LIIKANEN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America – negli altri casi: – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	3,502	3,502
1003 00 90	Orzo – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	3,167	3,167
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: – amido – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 <sup>(4)</sup> : – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – – negli altri casi – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – altre (incluso allo stato naturale)  Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 <sup>(2)</sup> – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 <sup>(3)</sup> – negli altri casi	2,806 0,952 2,806  2,105 0,714 2,105 0,952 2,806  2,806 0,952 2,806	2,806 0,952 2,806  2,105 0,714 2,105 0,952 2,806  2,806 0,952 2,806

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti <sup>(1)</sup>	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: – a grani tondi – a grani medi – a grani lunghi	13,700 13,700 13,700	13,700 13,700 13,700
1006 40 00	Rotture di riso	4,000	4,000
1007 00 90	Sorgo	—	—

<sup>(1)</sup> Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

<sup>(2)</sup> La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

<sup>(3)</sup> Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

<sup>(4)</sup> Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2636/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2000**  
**che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 7,23 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(4)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

<sup>(6)</sup> GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2637/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2000**  
**che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo. In questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE)

n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, ha consentito di fissare un correttivo per il malto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92. Tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95.

- (3) Dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, è fissato nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 novembre 2000, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4	5° term. 5
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	0	-1,27	-2,54	-3,81	-5,08	-6,35
1107 20 00 9000	A00	0	-1,49	-2,98	-4,47	-5,96	-7,45

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione	6° term. 6	7° term. 7	8° term. 8	9° term. 9	10° term. 10	11° term. 11
1107 10 11 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 19 9000	A00	-7,62	-8,89	-10,16	-11,43	-12,70	-13,97
1107 10 91 9000	A00	0	0	0	0	0	0
1107 10 99 9000	A00	-7,62	-8,89	-10,16	-11,43	-12,70	-13,97
1107 20 00 9000	A00	-8,94	-10,43	-11,92	-13,41	-14,90	-16,39

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

**REGOLAMENTO (CE) N. 2638/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al  
regolamento (CE) n. 1701/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione di alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2019/2000 <sup>(6)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1701/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 18.

<sup>(6)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 37.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2639/2000 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2014/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2014/2000, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 3,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 241 del 26.9.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2640/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento  
(CE) n. 2317/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2317/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2317/2000, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 267 del 20.10.2000, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2641/2000 DELLA COMMISSIONE****del 30 novembre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1740/2000 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1740/2000, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 26,90 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.<sup>(5)</sup> GU L 199 del 5.8.2000, pag. 3.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2642/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 30 novembre 2000**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al  
regolamento (CE) n. 2097/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 <sup>(4)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 2097/2000 della Commissione, del 3 ottobre 2000, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2097/2000.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2097/2000 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, deci-

dere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per le offerte comunicate dal 24 al 30 novembre 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/2000 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 29,95 EUR/t.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 249 del 4.10.2000, pag. 15.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2643/2000 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 novembre 2000**  
**relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2432/2000 della Commissione <sup>(3)</sup>, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del

regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

- (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uve da tavola esportate dopo il 30 novembre 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2432/2000 per le uve da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 30 novembre 2000 e prima del 16 gennaio 2001, sono respinte.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

<sup>(3)</sup> GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 30.

**DIRETTIVA 2000/79/CE DEL CONSIGLIO****del 27 novembre 2000**

**relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 139, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le parti sociali possono, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2 del trattato, richiedere congiuntamente che gli accordi conclusi a livello comunitario siano attuati in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
- (2) Il Consiglio ha adottato la direttiva 93/104/CE<sup>(1)</sup> concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. L'aviazione civile è uno dei settori di attività esclusi dall'ambito di applicazione di detta direttiva. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2000/34/CE che modifica la direttiva 93/104/CE per includere settori e attività che prima ne erano esclusi.
- (3) La Commissione ha consultato, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del trattato, le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria riguardo ai settori e alle attività esclusi dalla direttiva 93/104/CE.
- (4) La Commissione, ritenendo opportuna dopo tale consultazione un'azione comunitaria, ha nuovamente consultato le parti sociali a livello comunitario sul contenuto della proposta prevista, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato.
- (5) La Association of European Airlines (AEA), la European Transport Workers' Federation (ETF), la European Cockpit Association (ECA), la European Regions Airline Association (ERA) e la International Air Carrier Association (IACA) hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare trattative ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, del trattato.
- (6) Il 22 marzo 2000 dette organizzazioni hanno concluso un accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
- (7) L'accordo contiene una richiesta congiunta alla Commissione di attuare l'accordo in base ad una decisione del

Consiglio su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato.

- (8) La presente direttiva e l'accordo stabiliscono prescrizioni più specifiche, ai sensi dell'articolo 14, della direttiva 93/104/CE, riguardo all'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
- (9) L'articolo 2, punto 7, della direttiva 93/104/CE definisce il lavoratore mobile come qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un'impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile.
- (10) Lo strumento appropriato per l'attuazione dell'accordo è una direttiva ai sensi dell'articolo 249 del trattato.
- (11) Viste le condizioni di concorrenza e la marcata integrazione che caratterizzano il settore dell'aviazione civile, gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri ed è perciò necessaria l'azione comunitaria, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, del trattato. La direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (12) Per quanto riguarda i termini utilizzati nell'accordo che non sono specificamente definiti da quest'ultimo, la presente direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di definire tali termini in linea con le legislazioni e le prassi nazionali, come accade per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini simili, a condizione che le definizioni siano compatibili con l'accordo.
- (13) La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva conformemente alla sua comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto del carattere rappresentativo delle parti contraenti e della legalità di ciascuna clausola dell'accordo. I firmatari hanno una rappresentatività cumulativa sufficiente per il personale di volo impiegato presso un'impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci nell'aviazione civile.
- (14) La Commissione ha elaborato la sua proposta di direttiva ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 2, del trattato, il quale stabilisce che le direttive nel settore della politica sociale «evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese».

<sup>(1)</sup> GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/34/CE (GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 41).

- (15) La presente direttiva e l'accordo stabiliscono requisiti minimi. Gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero poter mantenere o adottare disposizioni più favorevoli.
- (16) L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe giustificare alcuna regressione rispetto alla situazione attualmente esistente in ciascuno Stato membro.
- (17) La Commissione ha informato il Parlamento europeo, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni inviando loro il testo della proposta di direttiva contenente l'accordo.
- (18) Il 3 ottobre 2000 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'accordo quadro delle parti sociali.
- (19) L'attuazione dell'accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 136 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di dare attuazione all'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile, concluso il 22 marzo 2000 tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali del settore dell'aviazione civile: Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

Il testo dell'accordo figura nell'allegato.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più favorevoli di quelle previste dalla presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da

essa trattati. Resta comunque impregiudicato il diritto degli Stati membri e/o delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a patto che i requisiti minimi previsti da quest'ultima siano rispettati.

#### Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° dicembre 2003 o si assicurano che, al più tardi entro tale data, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordi le necessarie disposizioni. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per dar loro modo di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

#### Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

É. GUIGOU

## ALLEGATO

**Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA)**

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 138 e 139, paragrafo 2, considerando quanto segue:

l'articolo 139, paragrafo 2, del trattato prevede che accordi stipulati a livello europeo possono essere attuati su richiesta congiunta delle parti firmatarie da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione;

le parti firmatarie fanno con il presente atto richiesta in tal senso;

le parti firmatarie ritengono che le disposizioni del presente accordo siano «disposizioni più specifiche», ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 93/104/CE del Consiglio e le disposizioni di questa direttiva non siano di applicazione,

LE PARTI FIRMATARIE HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

1. L'accordo si applica all'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
2. L'accordo introduce disposizioni più specifiche ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 93/104/CE in relazione all'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

*Articolo 2*

1. «Orario di lavoro»: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. «Personale di volo nell'aviazione civile»: membri dell'equipaggio a bordo di un aeromobile civile, impiegati da un'azienda con sede in uno Stato membro.
3. «Tempo di volo dai blocchi»: il periodo dall'istante in cui l'aeromobile inizia a muoversi dalla sua area di parcheggio per decollare fino al momento in cui si ferma nella posizione di parcheggio stabilita e tutti i motori vengono spenti.

*Articolo 3*

1. Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.

*Articolo 4*

1. a) Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto ad una valutazione gratuita del suo stato di salute prima della sua assegnazione, ed in seguito a intervalli periodici.  
b) Il personale di volo nell'aviazione civile che abbia problemi di salute, aventi nesso riconosciuto con il fatto che presta anche lavoro notturno, viene trasferito, quando possibile, a un lavoro diurno in volo o a terra per cui è idoneo.
2. Nella valutazione gratuita dello stato di salute, di cui al paragrafo 1, lettera a), deve essere rispettato il segreto medico.
3. La valutazione gratuita dello stato di salute, di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere effettuata nell'ambito del sistema sanitario nazionale.

*Articolo 5*

1. Il personale di volo nell'aviazione civile beneficia di una protezione della salute e della sicurezza adeguata alla natura del suo lavoro.
2. Sono disponibili in qualsiasi momento servizi o mezzi di protezione e di prevenzione in materia di salute e di sicurezza del personale di volo nell'aviazione civile.

*Articolo 6*

Saranno adottate le misure necessarie affinché il datore di lavoro, che preveda di organizzare il lavoro secondo un determinato schema, tenga conto del principio generale di adeguamento del lavoro al lavoratore.

*Articolo 7*

Alle autorità competenti, qualora lo richiedano, devono essere fornite informazioni riguardanti schemi specifici di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.

*Articolo 8*

1. L'orario di lavoro va considerato senza pregiudicare future normative comunitarie riguardanti limitazioni del tempo di volo e dei periodi di servizio e prescrizioni di riposo, nonché in relazione alle legislazioni nazionali in materia che devono essere prese in considerazione in tutte le materie pertinenti.

2. Il periodo massimo annuo di lavoro, compresi alcuni elementi della riserva in attesa dell'assegnazione di mansioni, come determinato dalla legislazione applicabile, è di 2 000 ore, durante le quali il tempo di volo dai blocchi sarà limitato a 900 ore.

3. Il periodo annuo massimo di lavoro deve essere distribuito per quanto possibile in maniera uniforme nell'arco dell'anno.

*Articolo 9*

Fatto salvo l'articolo 3, il personale di volo nell'aviazione civile beneficerà di giorni liberi da ogni tipo di servizio e da ogni tipo di riserva, notificati in anticipo, secondo le seguenti modalità:

- a) almeno 7 giorni locali per ciascun mese di calendario, che possono comprendere eventuali periodi di riposo prescritti dalla legge;
- b) almeno 96 giorni locali per ciascun anno di calendario, che possono includere periodi di riposo prescritti dalla legge.

*Articolo 10*

Le parti riesamineranno le disposizioni che precedono due anni dopo la fine del periodo di attuazione stabilito dalla decisione del Consiglio che mette in vigore il presente accordo.

Bruxelles, addì 22 marzo 2000.

*Association of European Airlines (AEA)*

Karl-Heinz Neumeister, segretario generale  
Manfred Merz, vicepresidente del comitato Affari sociali della AEA e presidente del gruppo di negoziatori

*European Transport Workers' Federation (ETF)*

Brenda O'Brien, segretario generale aggiunto  
Betty Lecouturier, presidente del comitato Personale di cabina  
Bent Gehlsen, membro del gruppo di negoziatori, comitato Personale di cabina

*European Cockpit Association (ECA)*

Capitano Francesco Gentile, presidente  
Capitano Bill Archer, vicepresidente  
Giancarlo Crivellaro, segretario generale

*European Regions Airline Association (ERA)*

Mike Ambrose, direttore generale

*The International Air Carrier Association (IACA)*

Marc Frisque, direttore generale  
Allan Brown, direttore per gli Affari industriali e di politica aeronautica

---

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2000

che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

(2000/746/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup>, in seguito denominata «sesta direttiva IVA», in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera registrata presso il segretario generale della Commissione il 17 maggio 2000, il governo francese ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva IVA, l'autorizzazione ad applicare una misura di deroga all'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva.
- (2) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva sull'IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (3) Ai sensi di detto articolo 27, gli altri Stati membri sono stati informati della domanda della Repubblica francese con lettera del 14 giugno 2000.
- (4) L'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA prevede, in linea di massima, che la base imponibile per le forniture di beni e le prestazioni di

servizi sia formata da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo.

- (5) In deroga a tali disposizioni, la Repubblica francese ha chiesto l'autorizzazione a includere, nella base imponibile delle transazioni che implicano la trasformazione di oro da investimento, il valore della materia prima fornita dall'acquirente del servizio e che è stata utilizzata per la fabbricazione del prodotto finito.
- (6) Questa deroga è volta ad evitare l'uso indebito dell'esenzione concessa all'oro da investimento nonché talune frodi ed evasioni fiscali. Essa risponde pertanto ai requisiti di cui all'articolo 27 della sesta direttiva IVA.
- (7) Le forme di frodi o di evasioni fiscali consistono principalmente nell'acquisto, in un primo tempo, di oro da investimento esente da IVA che, in seguito, viene trasformato in gioielli o in altri beni. L'IVA non grava infatti sul valore dell'oro da investimento compreso nella transazione in corso.
- (8) La deroga è concessa fino al 31 dicembre 2004, il che consentirà di valutare l'opportunità della misura di deroga tenendo conto dell'andamento dell'applicazione del regime particolare applicabile all'oro da investimento istituito dalla direttiva 98/80/CE <sup>(2)</sup>.
- (9) La misura di deroga non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto,

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/65/CE (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44).

<sup>(2)</sup> GU L 281 del 17.10.1998, pag. 31.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva IVA, la Repubblica francese è autorizzata ad includere, nella base imponibile dell'imposta dovuta sulla fornitura di beni o di servizi comprendente la lavorazione di oro da investimento esente, il valore dell'oro contenuto nel prodotto finito, corrispondente al valore corrente di mercato dell'oro da investimento.

*Articolo 2*

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 scade il 31 dicembre 2004.

*Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

L. FABIUS

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2000

**che modifica l'articolo 3 della decisione 98/198/CE che autorizza il Regno Unito a prorogare l'applicazione di una misura di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva (77/388/CEE) relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto**

(2000/747/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva (77/388/CEE) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme <sup>(1)</sup>, in seguito denominata: «sesta direttiva IVA», in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, della sesta direttiva IVA, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre o a prorogare misure particolari di deroga alla predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune frodi o evasioni fiscali.
- (2) Con lettera registrata presso il Segretariato generale della Commissione il 16 giugno 2000, il governo del Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della deroga che gli era stata in precedenza concessa con le decisioni 95/252/CE <sup>(2)</sup>, 98/198/CE <sup>(3)</sup>, 1999/79/CE <sup>(4)</sup>.
- (3) Gli altri Stati membri sono stati informati della richiesta dal Regno Unito il 28 luglio 2000.
- (4) La deroga in questione è volta, da un lato, ad escludere dal diritto a deduzione del soggetto che ha noleggiato o preso in leasing un autoveicolo il 50 % dell'IVA sulle operazioni di noleggio o di leasing nel caso in cui l'autoveicolo sia utilizzato a fini privati e, dall'altro, a non riscuotere l'IVA dovuta sull'uso a fini privati dell'autoveicolo in questione.
- (5) Gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato la concessione di un'autorizzazione ad applicare una misura di deroga non sono cambiati e sussistono tuttora.
- (6) Il 17 giugno 1998 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva <sup>(5)</sup> che modifica la sesta direttiva IVA per quanto riguarda il regime del diritto a deduzione dell'IVA.

- (7) Tale proposta è volta ad ottenere un ravvicinamento delle limitazioni del diritto a deduzione dell'IVA per ridurre le disparità fra le norme applicabili nella Comunità, in particolare in materia di spese connesse agli autoveicoli da turismo.
- (8) È opportuno, pertanto, prorogare la durata dell'autorizzazione concessa fino all'entrata in vigore della summenzionata direttiva. Tuttavia, qualora la direttiva non fosse ancora entrata in vigore per quella data, l'autorizzazione scadrà al più tardi il 31 dicembre 2003, consentendo così di valutare, a quel momento, la necessità di una deroga alla luce delle deliberazioni del Consiglio.
- (9) La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 3 della decisione 98/198/CE è sostituito dal seguente:

*«Articolo 3*

La presente autorizzazione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese non danno diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, primo comma, della sesta direttiva IVA, o al più tardi il 31 dicembre 2003.»

*Articolo 2*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2000.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. FABIUS

<sup>(1)</sup> GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2000/65/CE (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 44).

<sup>(2)</sup> GU L 159 dell'11.7.1995, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU L 76 del 13.3.1998, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 27 del 2.2.1999, pag. 22.

<sup>(5)</sup> GU C 219 del 15.7.1998, pag. 16.



## COMMISSIONE

### COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

#### DECISIONE N. 177

del 5 ottobre 1999

**relativa ai formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio (E 128 ed E 128 B)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/748/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità <sup>(1)</sup>, ai termini del quale è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti ulteriori,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, ai sensi del quale essa stabilisce i modelli di certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti necessari all'applicazione dei regolamenti,

vista la decisione n. 165, del 30 giugno 1997, che stabilisce e adatta alcuni modelli di formulari necessari ai fini dell'applicazione dei suddetti regolamenti,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adeguare i formulari E 128 ed E 128 B per tener conto del regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, che ha esteso agli studenti le disposizioni che riguardano il diritto alle prestazioni in natura in caso di malattia.
- (2) L'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, integrato dal protocollo del 17 marzo 1993, allegato VI, attua i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 nello Spazio economico europeo.
- (3) Per decisione del Comitato misto SEE, i modelli di formulari necessari all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 saranno adattati e utilizzati nello Spazio economico europeo.
- (4) Per ragioni pratiche, occorre utilizzare formulari identici nella Comunità e nello Spazio economico europeo.
- (5) La lingua di emissione dei formulari è oggetto della raccomandazione n. 15 della commissione amministrativa,

<sup>(1)</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

DECIDE:

1. I formulari E 128 ed E 128 B per le prestazioni in natura necessarie durante un soggiorno in uno Stato membro senza condizione di immediatezza, di cui alla decisione n. 165 del 30 giugno 1997, sono sostituiti dai modelli allegati.
2. Le autorità competenti degli Stati membri metteranno a disposizione degli interessati (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) i formulari nella versione corrispondente ai modelli allegati.
3. Ogni formulario è disponibile nelle lingue ufficiali della Comunità ed è predisposto in modo da rendere perfettamente sovrapponibili le varie versioni linguistiche, consentendo così a ciascuno dei destinatari (aventi diritto, istituzioni, datori di lavoro, ecc.) di ricevere il modulo in questione stampato nella propria lingua.
4. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

*Il Presidente della commissione amministrativa*  
Jorma PERÄLÄ

---

(Leggere le avvertenze)

**ATTESTAZIONE DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA NECESSARIE DURANTE UN SOGGIORNO IN UNO STATO MEMBRO**

(Attenzione: il presente documento non dà alcun diritto se lo scopo del viaggio è di ricevere una cura medica all'estero)

Regolamenti di sicurezza sociale: regolamento (CEE) n. 1408/71: articolo 22 ter; articolo 34 ter

L'istituzione competente compila il formulario in stampatello e lo consegna all'interessato o lo invia all'istituzione del luogo di soggiorno se il formulario è stato compilato su richiesta di quest'ultima.

<b>1.</b>	<b>Beneficiario:</b>	<input type="checkbox"/> <b>attività in uno Stato membro diverso dallo Stato competente: lavoratore subordinato/ autonomo (2)</b> <input type="checkbox"/> <b>studende</b>		
1.1.	Cognome (3): .....	.....		
	Cognomi precedenti (3): .....	.....		
	Nome: .....	Data di nascita (4): .....	.....	
	Indirizzo abituale: Via .....	.....		
	Località .....	Codice postale .....	Stato (1) .....	.....
1.2.	Carta d'identità (5): .....	N. di identificazione (6): .....		

<b>2. Familiari che si recano temporaneamente in un altro Stato membro</b>					
2.1.	Cognome (3)	Cognomi precedenti (3)	Nome	Data di nascita (4)	N. di identificazione (6)
	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....
2.2.	Indirizzo abituale (7): Via .....				.....
	Località .....	Codice postale .....	Stato (1) .....	.....	

**3.** Il presente documento permette alle persone summenzionate di ottenere dagli organismi assicuratori del paese di soggiorno **le prestazioni in natura necessarie** in caso di malattia o di maternità e, a titolo provvisorio, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale,

in (1): ..... a partire dal (4): ..... fino al: ..... compreso

<b>4. Istituzione competente</b>	
4.1.	Denominazione: ..... N. di codice (8): .....
4.2.	Indirizzo: Via .....
	Località .....
	Codice postale .....
	Stato (1) .....
4.3.	Timbro: .....
	Data (4): .....
	Firma: .....

<b>5. Estensione del periodo di validità</b>				
5.1.	Dal .....	al .....	5.3. Dal .....	al .....
5.2.	Timbro: .....	Data: .....	5.4. Timbro: .....	Data: .....
	Firma: .....	.....	Firma: .....	.....

## AVVERTENZE PER L'ASSICURATO E I SUOI FAMILIARI

- a) Quando uno degli interessati deve ricorrere alle prestazioni, compreso il ricovero ospedaliero, questo documento deve essere presentato all'organismo assicuratore del paese di soggiorno, cioè:
- in **Belgio**, l'ente mutualistico prescelto;
  - in **Danimarca**, i medici generici, gli odontoiatri e gli ospedali che appartengono al servizio sanitario pubblico. Le cure specialistiche possono essere ottenute dietro prescrizione di un medico generico. Maggiori informazioni si possono ottenere presso la municipalità locale/regionale;
  - in **Germania**, la Cassa di assicurazione malattia prescelta che consegnerà, in cambio del formulario, un attestato di diritto a tutte le cure, senza la condizione dell'immediata necessità;
  - in **Grecia**, di norma, l'ufficio regionale o locale dell'Ente di previdenza sociale (IKA), che consegna all'interessato un libretto sanitario senza il quale le prestazioni in natura non sono concesse;
  - in **Spagna**, i servizi medici e ospedalieri della rete sanitaria del servizio sanitario pubblico spagnolo. Presentare il formulario e una sua fotocopia;
  - in **Francia**, alla «Caisse Primaire d'assurance maladie», quando si chiede il rimborso, o direttamente all'ospedale in caso di ricovero ospedaliero;
  - in **Irlanda**, lo «Health Board» (Servizio sanitario) territorialmente competente per la prestazione richiesta;
  - in **Italia**, in via generale, l'«Azienda sanitaria locale» (ASL) (Unità locale dell'amministrazione sanitaria) territorialmente competente; per i marittimi e il personale navigante dell'aviazione civile, il «Ministero della Sanità — Ufficio di sanità marittima o aerea». territorialmente competente;
  - in **Lussemburgo**, la «Caisse de maladie des ouvriers» (Cassa malattia degli operai);
  - nei **Paesi Bassi**, lo «ANOV Verzekeringen» (Ente mutualistico generale di malattia dei Paesi Bassi), a Utrecht, che consegnerà, in cambio del formulario, un attestato di diritto a tutte le cure senza la condizione di immediata necessità;
  - in **Austria**: la «Gebietskrankenkasse» (Cassa regionale di assicurazione malattia) competente per il luogo di soggiorno;
  - in **Portogallo**, per il territorio continentale: l'«Administração Regional de Saúde» (Amministrazione sanitaria regionale) del luogo di soggiorno; per **Madera**: la «Direcção Regional de Saúde Pública» (Direzione regionale di sanità pubblica), a Funchal; per **Azzorre**: la «Direcção Regional de Saúde» (Direzione sanitaria regionale), a Angra do Heroísmo;
  - in **Finlandia**, l'ufficio locale della «Kansaneläkelaitos» (Ente di previdenza sociale), in caso di rimborso di spese mediche sostenute nel settore privato. Si possono ottenere prestazioni in natura presso centri sanitari comunali e ospedali pubblici su presentazione del presente formulario;
  - in **Svezia**, lo «försäkringskassan» (Ufficio di previdenza sociale). Per ottenere l'assistenza dei servizi medici (ospedale, medico, odontoiatra, ecc.) non sono necessari contatti preliminari con la suddetta istituzione;
  - nel **Regno Unito**, l'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con l'istituzione competente;
  - in **Islanda**, il «Tryggingastofnun ríkisins» (Istituto nazionale per la sicurezza sociale) a Reykjavik. L'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con la suddetta istituzione;
  - nel **Liechtenstein**, direttamente presso i servizi medici (medico, ospedale, ecc.);
  - in **Norvegia**, il «lokale Trygdekontor» (Ufficio locale di assicurazione). L'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con la suddetta istituzione.
- b) Per ottenere le prestazioni in denaro, l'interessato trasmette all'istituzione del luogo di soggiorno una notifica dell'assenza dal lavoro entro i tre giorni successivi all'inizio dell'incapacità al lavoro o, qualora lo disponga la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di soggiorno, un certificato di incapacità al lavoro emesso dal suo medico curante.

### NOTE

- (\*) Ai fini dell'accordo SEE sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale, il presente formulario è valido anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
- (1) Sigla dello Stato: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.
- (2) Cancellare la dicitura inutile.
- (3) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.  
Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) secondo l'ordine anagrafico, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (4) Indicare la data nell'ordine seguente: giorno/mese/anno.
- (5) Per i cittadini spagnoli indicare il numero che figura sulla carta d'identità (D.N.I.), anche se scaduta. Se manca il numero, indicare «nulla».
- (6) Per i cittadini italiani indicare, se possibile, il numero di iscrizione o, in mancanza, il codice fiscale.
- (7) Da indicare soltanto quando l'indirizzo dei familiari differisce da quello del lavoratore o dello studente.
- (8) Compilare solo se l'istituzione dispone di un codice.

(Leggere le avvertenze)

**ATTESTAZIONE DI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN NATURA DURANTE UN SOGGIORNO IN UNO STATO MEMBRO**

(Attenzione: il presente documento non dà alcun diritto se lo scopo del viaggio è di ricevere una cura medica all'estero)

Regolamenti di sicurezza sociale: regolamento n. (CEE) 1408/71: articolo 22 ter; articolo 34 ter

**L'istituzione competente compila il formulario in stampatello e lo consegna all'interessato o lo invia all'istituzione del luogo di soggiorno se il formulario è stato compilato su richiesta di quest'ultima.**

<b>1.</b>	<input type="checkbox"/> <b>Lavoratore autonomo</b> , che esercita un'attività in uno Stato membro diverso dallo Stato competente <input type="checkbox"/> <b>Studente</b> di cui all'articolo 34 ter				
1.1.	Cognome (2): ..... Cognomi precedenti (2): ..... Nome: ..... Data di nascita (3): ..... Indirizzo abituale: Via: ..... N. .... Cassetta: ..... Località ..... Codice postale ..... Stato (1): .....				
1.2.	N. di identificazione: .....				

<b>2.</b>	<b>Familiari</b>				
2.1.	Cognome (2)	Cognomi precedenti (2)	Nome/i	Data di nascita (3)	N. di identificazione
	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....
	.....	.....	.....	.....	.....
2.2.	Indirizzo abituale (4): Via: .....				
	Località ..... Codice postale ..... Stato (1) .....				

**3.** Il presente documento permette alle persone di cui  al quadro 1 e/o  al quadro 2 che si trovano in **soggiorno temporaneo** in uno Stato membro diverso dallo Stato competente di ottenere dagli organismi assicuratori del paese di soggiorno le **prestazioni in natura necessarie soltanto in caso di ricovero ospedaliero**:

in (1): ..... a partire dal (3): ..... fino al: ..... compreso

<b>4.</b>	<b>Istituzione competente</b>				
4.1.	Denominazione: .....				N. di codice: .....
4.2.	Indirizzo: Via .....				
	Località ..... Codice postale ..... Paese: BELGIO				
4.3.	Timbro:		Data (3): .....	Firma: .....	

## AVVERTENZE PER L'ASSICURATO E I SUOI FAMILIARI

Quando uno degli interessati deve essere ricoverato in ospedale, questo documento deve essere presentato all'organismo assicuratore del paese di soggiorno, cioè:

in **Danimarca**, i medici generici, gli odontoiatri e gli ospedali che appartengono al servizio sanitario pubblico. Le cure specialistiche possono essere ottenute in base a un'indicazione del medico generico. Maggiori informazioni si possono ottenere presso la municipalità locale/regionale;

in **Germania**, la Cassa di assicurazione malattia di sua scelta del luogo di soggiorno;

in **Grecia**, di norma, l'ufficio regionale o locale dell'Ente di previdenza sociale (IKA), che consegna all'interessato un libretto sanitario senza il quale le prestazioni in natura non sono concesse;

in **Spagna**, i servizi medici e ospedalieri della rete sanitaria del servizio sanitario pubblico spagnolo. Presentare il formulario e una sua fotocopia;

in **Francia**: alla «Caisse primaire d'assurance maladie», quando si chiede il rimborso, o direttamente all'ospedale in caso di ricovero ospedaliero;

in **Irlanda**: lo «Health Board» (Servizio sanitario) territorialmente competente per la prestazione richiesta;

in **Italia**: in via generale, l'«Azienda sanitaria locale» (ASL) (Unità locale dell'amministrazione sanitaria) territorialmente competente; per i marittimi e il personale navigante dell'aviazione civile, il «Ministero della sanità — Ufficio di sanità marittima o aerea» territorialmente competente;

in **Lussemburgo**, la «Caisse de maladie des ouvriers» (Cassa malattia degli operai);

nei **Paesi Bassi**, l'«ANOZ Verzekering» (Ente mutualistico generale di malattia dei Paesi Bassi), a Utrecht, che gli consegnerà, in cambio del formulario, un certificato che dà diritto a tutte le cure senza condizione di immediata necessità;

in **Austria**, la «Gebietskrankenkasse» (Cassa regionale di assicurazione malattia) competente per il luogo di soggiorno;

in **Portogallo**: per il territorio continentale: l'«Administração Regional de Saúde» (Amministrazione sanitaria regionale) del luogo di soggiorno; per Madera la «Direcção Regional de Saúde Pública» (Direzione regionale di sanità pubblica), a Funchal; per le Azzorre la «Direcção Regional de Saúde» (Direzione sanitaria regionale), a Angra do Heroísmo;

in **Finlandia**, l'ufficio locale della «Kansaneläkelaitos» (Ente di previdenza sociale), in caso di rimborso di spese mediche sostenute nel settore privato. Si possono ottenere prestazioni in natura presso centri sanitari comunali e ospedali pubblici su presentazione del presente formulario;

in **Svezia**, lo «försäkringskassan» (Ufficio di previdenza sociale). Per ottenere l'assistenza dei servizi medici (ospedale, medico, odontoiatra, ecc.) non sono necessari contatti preliminari con la suddetta istituzione;

nel **Regno Unito**, l'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con l'istituzione competente;

in **Islanda**, il «Tryggingastofnun ríkisins» (Istituto nazionale per la sicurezza sociale) a Reykjavik. L'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta, dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con la suddetta istituzione;

in **Liechtenstein**, lo «Amt für Volkswirtschaft» (Ufficio di economia nazionale), a Vaduz;

in **Norvegia**, il «lokale Trygdekontor» (Ufficio locale di assicurazione). L'assistenza dei servizi medici può essere ottenuta, dietro presentazione del presente formulario, senza necessità di contatti preliminari con la suddetta istituzione.

### NOTE

(\*) Ai fini dell'accordo SEE sullo Spazio economico europeo, allegato VI, sicurezza sociale, il presente formulario è valido anche per l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

(1) Sigla dello Stato: B = Belgio; DK = Danimarca; D = Germania; GR = Grecia; E = Spagna; F = Francia; IRL = Irlanda; I = Italia; L = Lussemburgo; NL = Paesi Bassi; A = Austria; P = Portogallo; FIN = Finlandia; S = Svezia; GB = Regno Unito; IS = Islanda; FL = Liechtenstein; N = Norvegia.

(2) Per i cittadini spagnoli indicare entrambi i cognomi alla nascita.

Per i cittadini portoghesi indicare tutti i nomi (nomi, cognome, cognome da nubile) secondo l'ordine anagrafico, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.

(3) Indicare la data nell'ordine seguente: giorno/mese/anno.

(4) Da indicare soltanto quando l'indirizzo dei familiari differisce da quello del lavoratore o del titolare della pensione o rendita.

---

**DECISIONE N. 178**  
**del 9 dicembre 1999**  
**relativa all'interpretazione dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72**

(2000/749/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio <sup>(1)</sup>, a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione derivante dalle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72,

considerando quanto segue:

- (1) L'interpretazione dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 comporta regolarmente dei problemi.
- (2) È necessaria un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri.
- (3) Deliberando secondo le modalità stabilite all'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

DECIDE:

1. I termini «beneficiario di prestazioni» di cui all'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 vanno interpretati come segue:
  - la persona che, in virtù della legislazione nazionale di uno Stato membro, ha diritto al beneficio delle prestazioni a prescindere dal fatto che la prestazione sia calcolata o accordata sulla base dei periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da un'altra persona che sarà, pertanto, la destinataria del versamento, ma non necessariamente colei che lo riscuote.L'espressione «beneficiario di prestazioni» non si riferisce ad alcun parente, mandatario, rappresentante o tutore legale, che riscuota la prestazione a nome del beneficiario.
2. Le trattenute effettuate in applicazione dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 possono essere effettuate su arretrati o pagamenti correnti a favore di un beneficiario di prestazioni, indipendentemente dal regime della sicurezza sociale in virtù del quale tale prestazione è versata, a condizione che la trattenuta soddisfi i requisiti imposti sia dalla legislazione dello Stato membro che intende recuperare l'importo in eccedenza, che dalla legislazione dello Stato membro invitato ad effettuare la trattenuta.
3. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Essa è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

*Il Presidente della commissione amministrativa*  
Jorma PERÄLÄ

---

<sup>(1)</sup> Emendato e aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1).

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 160 del 26.6.1999)

A pagina 92, articolo 30, paragrafo 2:

*anziché:* «... si applicano a sostegno degli investimenti.»

*leggi:* «... si applicano, in quanto compatibili, a sostegno degli investimenti.»

A pagina 94, articolo 36, paragrafo 2:

*anziché:* «... regolamento (CE) n. 1260/1999 <sup>(1)</sup>...»,

*leggi:* «... regolamento (CE) n. 1258/1999 <sup>(1)</sup>...».

La nota in calce resta invariata.

A pagina 97, articolo 45, paragrafo 1:

*anziché:* «... regolamenti (CE) n. 1262/1999 <sup>(1)</sup>, (CE) n. 1261/1999 <sup>(2)</sup>, e...»,

*leggi:* «... regolamenti (CE) n. 1783/1999 <sup>(1)</sup>, (CE) n. 1784/1999 <sup>(2)</sup>, e...».

Le note in calce 1 e 2 diventano le seguenti:

«<sup>(1)</sup> GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1.

«<sup>(2)</sup> GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5.»

A pagina 100, articolo 54, paragrafo 3, lettera b) [sostituzione dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 2200/96]:

a) al paragrafo 1 del nuovo articolo 52:

*anziché:* «... regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(\*)</sup>»,

*leggi:* «... regolamento (CE) n. 1258/1999 <sup>(\*)</sup>».

La nota in calce <sup>(\*)</sup> dopo l'articolo 52 si legge come segue:

«<sup>(\*)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.»

b) al paragrafo 2 del nuovo articolo 52:

*anziché:* «... regolamento (CE) n. 1257/1999»,

*leggi:* «... regolamento (CE) n. 1258/1999.»

---

**Rettifica della direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 269 del 21 ottobre 2000)

A pagina 45, articolo 1, punto 5, lettera a), trattino:

*anziché:* «... dell'articolo 21, punto 1, lettere a), b) o c).»,

*leggi:* «... dell'articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b) o c).»;

a pagina 45, articolo 1, punto 5, lettera b), paragrafo 7:

*anziché:* «... dell'articolo 21, punti 1 e 2...»,

*leggi:* «... dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2...».

---